

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Franco Celio
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 12 aprile 2016 n. 56.16 Trasparenza carente nelle informazioni post-elettorali

Signori deputati,

nell'atto parlamentare rilevate che i dati pubblicati dai mezzi di informazione non indicavano il numero delle schede intestate alle liste ma si limitavano a riportare le percentuali o il totale dei voti ricevuti dalle singole liste. Queste informazioni non permettono di determinare il numero di voti preferenziali ottenuti dai singoli candidati. Traendo spunto da questo, domandate perché nelle comunicazioni dei risultati questo dato non è messo in evidenza.

Innanzitutto, osserviamo che non è compito dello Stato indicare ai mezzi di informazione quali dati diffondere e come fornire i risultati di un'elezione. Allo Stato (per il tramite dell'Ufficio cantonale di accertamento e della Cancelleria dello Stato) incombe invece il compito di pubblicare i risultati ufficiali come prescritto dall'articolo 52 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). Dalle elezioni comunali del 10 aprile 2016, in seguito all'introduzione dell'articolo 52 capoverso 3 LEDP, i cosiddetti dati di *panachage* sono pubblicati anche nelle elezioni comunali. Questi dati consentono di determinare il numero di voti preferenziali ottenuti dai candidati, diviso anche per liste di provenienza degli stessi.

Rileviamo che i risultati dell'elezione del Municipio e del Consiglio comunale di ciascun Comune (comprensivi di tutti i dati prescritti dalla legge) sono stati pubblicati dalla Cancelleria dello Stato in forma elettronica in tempo reale con il proseguimento dello spoglio delle schede. Il modo di computare i voti dei candidati è stabilito nell'articolo 42 capoverso 5 LEDP. Si tratta di un sistema consolidato e già applicato in numerose elezioni, seppur nel frattempo sia stato adeguato all'introduzione della scheda senza intestazione di lista.

In conclusione, non reputiamo necessario modificare il modo di comunicazione dei risultati delle elezioni poiché i dati sui voti preferenziali dei candidati sono determinabili dai risultati ufficiali pubblicati.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a venti minuti.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Servizio dei diritti politici (can-dirittipolitici@ti.ch)